

Napoli, 21 novembre 2025

Oggetto: Nota Informativa n. 2/2025

Rinvio entrata in vigore art. 5, comma 15 quater, D.L. 146/21

L'entrata in vigore delle disposizioni in oggetto, che prevedevano l'abrogazione del regime di esclusione da iva (art.4, comma 4, DPR 633/72) e l'introduzione del regime di esenzione (art. 10, DPR 633/72) è stata prorogata ieri dal Consiglio dei Ministri, al 1 gennaio 2036.

Pertanto, le asd e le ssd potranno continuare ad applicare il regime di esclusione IVA ai sensi dell'art. 4, comma 4, DPR 633/72 per le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali rese a favore dei soci e tesserati, nonché a favore di altre associazioni.

Tale rinvio consente alle asd di continuare ad operare anche in assenza di partita IVA, evitando tutti gli adempimenti previsti dalla normativa IVA (Dichiarazione annuale, Liquidazioni periodiche, istituzione libri IVA, etc.).

Resta altresì in vigore l'art. 36 bis del D.L. 75/2023 che prevede la possibilità di applicare il regime di esenzione nei casi in cui la prestazione di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport sia svolta a favore di soggetti esterni.

Dott. Andrea Mancino

